


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2013, N. 142

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7  
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA  
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA”**

---



**Art. 1**

*(Modifiche dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 3 dell'articolo 7 bis della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

“3. Nell'adozione dell'atto di cui al comma 2, la Giunta regionale assicura che l'OFR faccia capo alla struttura regionale competente, alla quale è assegnato personale tecnico adeguato.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

“3 bis. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'OFR può operare in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l'Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all'articolo 25 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Università della regione, nonché può avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia.”.

**Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 17 della l.r. 7/1995)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Gli organi degli ambiti territoriali di caccia rimangono in carica per cinque anni.”.

**Art. 3**

*(Modifiche dell'articolo 18 della l.r. 7/1995)*

1. I commi 5 e 7 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 sono abrogati.

**Art. 4**

*(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“7. I comitati di gestione erogano altresì contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, entro i limiti delle risorse loro assegnate e con risorse proprie fino a concorrenza della percentuale stabilita annualmente dalla Giunta regionale ai sensi del regolamento previsto all'articolo 34, comma 6 bis, nonché effettuano interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.”.

**Art. 5**

*(Modifica dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 9 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nei limiti individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7”.

**Art. 6**

*(Modifica dell'articolo 33 della l.r. 7/1995)*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

“2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano alle prove e alle gare cinofile di carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall'ente nazionale cinofilia italiana.”.

**Art. 7**

*(Modifiche dell'articolo 34 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nei limiti individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7”.

2. Il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è abrogato.

IL PRESIDENTE  
(Vittoriano Solazzi)

